

PATTO DI ACCREDITAMENTO PER L'EROGAZIONE DI SERVIZI CENTRI SOCIO-EDUCATIVI (CSE) NEL COMUNE DI PAVIA. PERIODO 1° GENNAIO 2020 – 31 DICEMBRE 2021.

TRA

Il Comune di Pavia, di seguito denominato Comune, P.I./C.F. 00296180185, rappresentato dal Dirigente del Settore Servizi di Promozione Sociale, Sanità, Cimiteri, Dott.ssa Antonella Carena, domiciliata per la carica presso il Settore (P.zza Municipio n° 3, Pavia),

E

(Denominazione Soggetto) , con sede legale in Pavia, viacodice fiscale e partita IVA ,
rappresentato dal Dott....., nato a il , il quale interviene al presente atto nella sua qualità di Legale Rappresentante,

PREMESSO CHE

la legge n. 328/2000 agli articoli 6 comma 2 lettera c) e 11 comma 3 prevede, tra gli altri, in capo ai comuni l'esercizio della funzione di accreditamento di servizi e strutture del circuito sociale; la Legge Regionale della Lombardia n. 3/2008 prevede all'art.13, comma 1, lettera b e d) che i Comuni *"riconoscono e promuovono la sperimentazione di unità d'offerta e di nuovi modelli gestionali nell'ambito della rete sociale".....e "definiscono i requisiti di accreditamento delle unità d'offerta sociali in base ai criteri stabiliti dalla regione, accreditano le unità d'offerta e stipulano i relativi contratti"*.

l'art. 16 della citata legge regionale prevede che *"l'accREDITAMENTO delle unità d'offerta sociali è condizione per sottoscrivere i conseguenti contratti, nel rispetto della programmazione locale e con riguardo ai criteri di sostenibilità finanziaria"*.

VISTA

la DGR Lombardia n. 20763/2005 che fissa i parametri per l'unità d'offerta Centro Socio Educativo (C.S.E.).

la Deliberazione di Giunta Comunale n. 303 del 14.02.2017, con la quale sono stati approvati i requisiti di accreditamento, e la Determinazione dirigenziale con la quale è stato approvato il Bando di accreditamento ed i relativi allegati, finalizzato alla costituzione di un elenco di soggetti accreditati per l'erogazione di servizi C.S.E.

Considerato che sono stati verificati:

- Lo Scopo sociale specifico, comprendente le attività di accoglienza semiresidenziale per disabili;
- La Presenza di una sede operativa sul territoriale comunale del Comune di Pavia;
- L'Esperienza documentata, di almeno tre anni, antecedenti alla domanda di accreditamento, relativa alla gestione di servizi dedicati all'accoglienza semiresidenziale per disabili (Centro Socio Educativo).
 - L'Assenza delle cause di esclusione previste dalla normativa in vigore per gli appalti pubblici (art. 80, del D. Lgs. N° 50/2016).
 - La Capacità tecnica e professionale risultante da:

iscrizione nel registro della C.C.I.A.A. (o equivalente in base alla normativa comunitaria) per attività/oggetto sociale inerente al servizio da eseguire; In alternativa, occorre presentare lo Statuto e l'Atto Costitutivo;

se cooperativa, iscrizione all'Albo Nazionale delle Società Cooperative, istituito con D.M. 23.06.2004, presso il Ministero per lo sviluppo economico;

se cooperativa sociale: iscrizione nell'apposito Albo pubblico.

- L'Assenza negli ultimi 36 mesi precedenti la domanda di accreditamento di interruzioni di servizi socio educativi e socio assistenziali in essere presso privati e/o Pubbliche Amministrazioni per inadempienze contrattuali a sé interamente imputabili.
- L'Assenza di cancellazione/radiazione dall'Albo dei soggetti accreditati per servizi interessati dal presente bando, a seguito di accertata carenza dei requisiti, non previamente comunicati dal soggetto accreditato o per inadempienze contrattuali.
- La titolarità di polizza assicurativa per i rischi di responsabilità civile verso terzi non inferiore a €. 5.000.000,00.
- L'Applicazione integrale, nei confronti dei propri addetti e/o soci, dei contratti collettivi nazionali di lavoro e i contratti integrativi vigenti nel settore dei servizi dedicati all'accoglienza residenziale per minori per il quale si richiede l'accredimento, con particolare riferimento al rispetto dei salari contrattuali minimi; tali condizioni economico – contrattuali minime devono essere applicate anche ad eventuali collaboratori a qualsiasi titolo.
- Il rispetto delle norme che disciplinano il diritto al lavoro dei disabili, ai sensi dell'art. 17 della Legge 12 marzo 1999, n. 68.
- Il Rispetto di tutte le disposizioni attinenti la prevenzione degli infortuni e le assicurazioni relative a favore di chiunque, a qualunque titolo, lavori per esso.
- Il Rispetto degli adempimenti e delle norme previste dal D. Lgs. 9 aprile 2008, n. 81 "Attuazione dell'art. 1 della legge 3 agosto 2007, n. 123, in materia di tutela della salute e della sicurezza nei luoghi di lavoro.
- Il Rispetto del codice in materia di protezione dei dati personali (D. Lgs. 30.06.2003, n. 196 e successive modifiche ed integrazioni).
- La Dichiarazione :
di essere edotto degli obblighi derivanti dal codice di comportamento dei dipendenti pubblici approvato con D.P.R. 16/4/2013 n. 62 e di impegnarsi ad osservare e a far osservare ai propri dipendenti e collaboratori il suddetto Codice.
di accettare i contenuti del Protocollo di Legalità in materia di appalti pubblici sottoscritto dall'Amministrazione Comunale di Pavia, in veste di stazione appaltante, e dalla Prefettura di Pavia in data 22 aprile 2014.
di accettare i contenuti del vigente Piano per la prevenzione della corruzione e della trasparenza del Comune di Pavia.

che si è provveduto alle pubblicazioni dei risultati della procedura come previsto nell'Avviso pubblico;

Ritenuta la premessa parte integrante e sostanziale del presente contratto, denominato "PATTO DI ACCREDITAMENTO PER L'EROGAZIONE DI CENTRI SOCIO-EDUCATIVI (CSE) NEL COMUNE DI PAVIA"

fra il COMUNE DI PAVIA

e

(denominazione Soggetto),

come sopra rappresentati,

SI CONVIENE E SI STIPULA QUANTO SEGUE

ART. 1 OGGETTO

Il presente Patto disciplina i rapporti tra il Comune di Pavia ed il soggetto accreditato rispetto all'erogazione del servizio, come indicato in premessa. La tipologia di fruitori è, per la fattispecie C.S.E.:

- disabili la cui fragilità non sia compresa tra quelle riconducibili al sistema socio sanitario che necessitano di interventi socio educativi o socio animativi finalizzati all'autonomia personale, socializzazione, mantenimento del livello culturale, propedeutici all'inserimento nel mercato del lavoro.

L'Amministrazione potrà commissionare, nel periodo di durata del Patto, mediante singoli invii, i servizi/interventi oggetto della prestazione fino alla copertura dei posti accreditati contribuendo alla spesa in base al corrispettivo previsto dal successivo art. 6 e comunque non oltre il tetto di spesa massimo previsto dall'art. 8.

ART. 2 OBBLIGHI DEL SOGGETTO ACCREDITATO

Il Soggetto accreditato dichiara:

- a) di conoscere ed accettare incondizionatamente, in quanto inserito nell'elenco dei soggetti accreditati per l'erogazione di servizi, tutte le prescrizioni, obblighi, oneri e vincoli esplicitati nei citati provvedimenti comunali e regionali e nell'Avviso Pubblico con i relativi allegati che s'intendono recepiti in ogni loro parte e contenuto;
- b) di mantenere i requisiti di accreditamento e gli standard di qualità previsti per il servizio, così come definiti e offerti per l'iscrizione all'Elenco dei soggetti accreditati.

Il soggetto accreditato si impegna per i fruitori di cui all'art.1, come segue:

- 1) erogare indistintamente gli interventi/servizi per cui si è accreditato ad ogni soggetto senza discriminazione o selezione alcuna, pena l'esclusione dall'Elenco dei soggetti accreditati;
- 2) garantire l'immediata comunicazione al Settore Servizi di Promozione Sociale, Sanità, Cimiteri, di qualsiasi evento di carattere straordinario riguardante l'andamento del servizio nonché delle eventuali difficoltà dei rapporti tra il soggetto accreditato/il fruitore dell'intervento/la famiglia;
- 3) fornire al Settore elementi di conoscenza rispetto all'andamento quali-quantitativo del servizio così come indicato negli artt. successivi;
- 4) esporre il logo del Comune di Pavia, affiancandolo al proprio, nel materiale di comunicazione relativo al Servizio svolto concordandone i termini con il Settore;
- 5) informare preventivamente, illustrandone finalità, contenuti e modalità, il Settore, di ogni iniziativa avente carattere di comunicazione pubblica, che sia in qualsiasi modo connessa all'esecuzione del servizio;
- 6) vietare al proprio personale di richiedere/accettare compensi di qualsiasi natura dai soggetti "fruitori";
- 7) effettuare le procedure necessarie al passaggio del caso, garantendo la continuità dell'intervento, al massimo per il mese successivo alla data in cui viene accertata la perdita dei requisiti/la risoluzione del patto/la cancellazione dall'elenco dei soggetti accreditati, per qualsiasi motivo.

ART.3 MODALITÀ DI ESECUZIONE DEL SERVIZIO

Il Soggetto Accreditato realizza e gestisce gli interventi individuali socio educativi e programma gli stessi in accordo con la persona con disabilità, con la famiglia o con chi esercita la protezione giuridica, nel rispetto degli obiettivi principali del CSE, di seguito riportati:

- *favorire il benessere psico-fisico del soggetto disabile attraverso la promozione dell'autonomia personale;*
- *sviluppare le abilità residue e mantenere quelle acquisite in ambiti diversi dal contesto socio-familiare abituale, con finalità propedeutiche all'inserimento nel mondo del lavoro;*

- favorire ed attivare la socializzazione e l'integrazione tra le persone disabili nel territorio di appartenenza;
- sviluppare nuove conoscenze culturali e mantenere le conoscenze scolastiche già acquisite
- offrire sostegno e supporto alle famiglie;
- Come previsto dalla DGR 20763/2005 L'Ente si impegna a garantire il servizio per almeno 47 settimane l'anno da lunedì a venerdì fatti salvi i giorni festivi per 7 ore giornaliere continuative;
- garantire che gli interventi siano calibrati sui bisogni della singola persona includendo, quando necessario, inserimenti con impegni orari differenziati part-time;

ART. 4 OBBLIGHI DELL'ACCREDITATO:

1. Modalità di rendicontazione:

Il soggetto accreditato fornisce al Settore:

- a) la rendicontazione trimestrale delle presenze entro il 15 del mese successivo mediante foglio elettronico;
- b) una relazione annuale di verifica descrittiva degli interventi svolti, individuale e di verifica del progetto, per le persone inserite nel CSE;
- c) una relazione annuale consuntiva sull'andamento del servizio e sulla sua organizzazione;
- d) una scheda finale di valutazione in caso di chiusura del progetto educativo individualizzato.

2. Personale

Il soggetto accreditato si impegna, in merito al proprio personale adibito ai servizi, a:

- comunicare al Settore, entro 15 giorni dalla comunicazione di avvio, l'elenco del personale adibito al servizio con i relativi titoli professionali ed esperienza maturata, rispettando quanto dichiarato nell'Avviso Pubblico e quanto dichiarato nella domanda di accreditamento e nei relativi allegati;
- retribuire il proprio personale in misura non inferiore a quella stabilita dal Contratto Collettivo Nazionale di Lavoro di categoria e ad assolvere tutti i conseguenti oneri compresi quelli concernenti le norme previdenziali, assicurative e similari, aprendo le posizioni contributive presso le sedi degli Enti territorialmente competenti;
- garantire che il personale adibito ai servizi/interventi tenga un comportamento improntato alla massima correttezza e ad agire in ogni occasione con la diligenza professionale del caso;
- assicurare il personale addetto contro gli infortuni e si obbliga a far osservare scrupolosamente le norme antinfortunistiche e a dotarlo di tutto quanto necessario per la prevenzione degli infortuni, in conformità alle vigenti norme di legge in materia;
- sostituire il personale assente, nel rispetto di quanto previsto dalle DGR di riferimento e dal bando.

I titoli scolastici e professionali specifici, così come richiesti nell'Avviso Pubblico e così come dichiarati nella domanda di accreditamento, con il relativo aggiornamento, dovranno essere depositati presso il soggetto accreditato che si impegna ad esibire tali documenti a richiesta dell'Amministrazione Comunale.

Normativa ex legge 136/2010:

L'Ente si assume gli obblighi di tracciabilità dei flussi finanziari di cui alla Legge 13.8.2010 n° 136".

ART. 5 VALIDITA' DEL PATTO

Il presente Patto ha validità dal 1° gennaio 2020 fino al 31 dicembre 2021.

All'accREDITAMENTO può essere dichiarata formale rinuncia con preavviso di almeno 30 giorni, garantendo in ogni caso il passaggio ad altro servizio delle persone in carico.

ART. 6 CORRISPETTIVO

Il corrispettivo risulta impegnato con specifica Determinazione Dirigenziale n.

Art.7 TETTO DI SPESA

Per il periodo dal 1° gennaio 2020 fino al 31 dicembre 2021, all'Ente gestore dell'unità d'offerta è destinato un tetto di spesa annuo massimo di €, calcolato in analogia all'annualità precedente, relativo all'attività di assistenza semiresidenziale educativa a favore di persone disabili lievi e medio-gravi, al netto delle eventuali integrazioni economiche derivanti da integrazioni effettuate da parte della persona disabile o dalla sua famiglia.

Secondo quanto previsto all'art. 1 è facoltà dell'Amministrazione autorizzare i servizi/interventi, anche mediante singoli invii, in base alla propria programmazione fino alla copertura dei posti accreditati e comunque non oltre il tetto massimo di spesa previsto da presente articolo; dovendosi intendere il numero dei posti accreditati e il valore del tetto di spesa, quali limite massimo raggiungibile, secondo il discrezionale apprezzamento dell'Amministrazione circa modalità e tempi di invio.

In particolare, nell'ambito di detto tetto di spesa, l'Ente gestore dell'unità d'offerta si impegna ad adempiere a quanto previsto nel presente patto.

L'Ente gestore, con la sottoscrizione del presente patto, si impegna ad una adeguata programmazione delle proprie attività secondo il tetto di spesa qui assegnato, mediante coerente allocazione delle risorse assegnate, al fine di assicurare la continuità del servizio per tutta la durata dell'esercizio.

La remunerazione delle prestazioni accreditate, non può eccedere il tetto di spesa sopra indicato. Al superamento della predetta quota, in assenza di previo accordo, non verrà riconosciuta all'Ente gestore la quota eccedente a carico del Bilancio annuale del Comune di Pavia.

L'eventuale integrazione e/o modificazione delle risorse, sarà concordata per iscritto tra il Comune di Pavia e l'Ente gestore coinvolto nell'erogazione delle prestazioni sopra citate, compatibilmente con le risorse a disposizione nel Bilancio Comunale.

Le parti danno atto che l'eventuale modificazione del tetto di spesa contrattualmente definito può essere effettuata entro e non oltre il 31 ottobre di ogni anno a valere sull'anno successivo.

ART.8 PAGAMENTI E FATTURAZIONI ELETTRONICHE

Il pagamento degli importi relativi ai servizi convenzionati sarà effettuato con cadenza trimestrale e con presentazione di rendicontazione attestante le prestazioni avvenute, entro i primi 15 gg. del mese successivo a quello della fatturazione.

La liquidazione delle fatture elettroniche sarà comunque subordinata al controllo del versamento dei contributi assicurativi e previdenziali. Al fine del controllo della regolarità contributiva dovrà inoltre produrre, per tutto il personale alle proprie dipendenze o comunque incaricato, allegata ad ogni fattura emessa:

- copia del modello F24 quietanzato o autocertificazione;
- dichiarazione sostitutiva di atto di notorietà firmata dal legale rappresentante dell'ente indicante l'elenco nominativo del personale operante, sia subordinato sia autonomo, per l'esecuzione del presente contratto e la dichiarazione che ogni obbligo contributivo, previdenziale, assicurativo e fiscale, relativo ai suddetti operatori è stato assolto.

In caso di fattura elettronica irregolare o non corredata della prescritta documentazione, il termine di pagamento verrà sospeso dalla data di contestazione da parte dell'Amministrazione.

In caso di ATI/ATS la fatturazione dovrà avvenire da parte del capofila dell'ATI/ATS stessa. Il fatturato verrà liquidato a favore del capofila stesso che provvederà a distribuirne le competenze ad ogni singolo componente dell'ATI.

Il termine di pagamento è di trenta giorni decorrenti dalla data di protocollazione da parte del Settore competente della fattura elettronica.

Il pagamento è comunque subordinato alla stipulazione del patto.

ART. 9 CAUSE SOPRAVVENUTE SOSPENSIONE

Per motivi di pubblico interesse o per fatti sopravvenuti non imputabili all'Amministrazione, la stessa sospenderà l'esecuzione delle prestazioni per tutta la durata della causa ostativa. Decorso il tempo di 90 giorni è facoltà del soggetto accreditato recedere dal Patto senza diritto ad indennizzo alcuno, fatto salvo il pagamento delle prestazioni rese.

L'Amministrazione, fermo quanto previsto nel comma precedente, si riserva la facoltà di sospendere l'esecuzione della prestazione per un periodo complessivo massimo di 60 giorni senza che il soggetto accreditato possa sollevare eccezioni e/o pretendere indennità.

La sospensione dell'esecuzione verrà comunicata per iscritto dall'Amministrazione almeno 24 ore prima della data fissata per la sua decorrenza.

ART. 10 RESPONSABILITA'

Il soggetto accreditato è responsabile nei confronti dell'Amministrazione dell'esatto adempimento delle prestazioni oggetto del Patto.

E' altresì, responsabile nei confronti dell'Amministrazione e dei terzi dei danni di qualsiasi natura, materiali o immateriali, diretti ed indiretti, causati a cose o persone e connessi all'esecuzione del Patto, anche se derivanti dall'operato dei suoi dipendenti e consulenti.

È fatto obbligo al soggetto accreditato di mantenere l'Amministrazione Comunale sollevata ed indenne da richieste di risarcimento dei danni e da eventuali azioni legali promosse da terzi.

ART. 11 SUBAPPALTO E CESSIONE

Sono vietati il subappalto e la cessione, anche parziale, del Patto.

ART. 12 MODIFICA DEGLI ASSETTI PROPRIETARI

Il soggetto accreditato è tenuto a comunicare tempestivamente all'amministrazione comunale ogni modificazione intervenuta negli assetti proprietari, nella struttura organizzativa e negli organismi tecnici e amministrativi.

ART. 13 FALLIMENTO

Il fallimento del soggetto accreditato comporta, ai sensi dell'art. 81, comma 2, del R.D. 16 marzo 1942 n. 267, lo scioglimento ope legis del contratto o del vincolo giuridico sorto a seguito dell'approvazione dell'Elenco. Qualora il soggetto accreditato sia una ditta individuale, nel caso di morte, interdizione o inabilitazione del titolare, è facoltà dell'Amministrazione proseguire il patto con i suoi eredi o aventi causa ovvero recedere dal patto.

Qualora il soggetto accreditato sia un Raggruppamento di Imprese, in caso di fallimento dell'impresa mandataria o, se trattasi di impresa individuale, in caso di morte, interdizione o inabilitazione del titolare, l'Amministrazione ha la facoltà di proseguire il patto con altra impresa del gruppo o altra, in possesso dei prescritti requisiti di idoneità, entrata nel gruppo in dipendenza di una delle cause predette, che sia designata mandataria, ovvero di recedere dal patto.

In caso di fallimento di un'impresa mandante o, se trattasi di impresa individuale, in caso di morte, interdizione o inabilitazione del titolare, l'impresa mandataria, qualora non indichi altra impresa subentrante in possesso dei prescritti requisiti di idoneità, è tenuta all'esecuzione del servizio/fornitura direttamente o a mezzo delle altre imprese mandanti.

ART. 14 VIGILANZA E CONTROLLI

Il Settore competente provvederà ad effettuare i controlli, in qualsiasi momento, rispetto al mantenimento dei requisiti minimi inderogabili e dei requisiti di qualità soggettivi per l'accreditamento richiesti e previsti nell'Avviso ed alle caratteristiche presenti nell'offerta progettuale dell'accreditato. A tal fine potrà utilizzare le modalità di verifica e controllo ritenute più adeguate rispetto alla specificità del servizio, anche avvalendosi di soggetti esterni indipendenti e qualificati.

I controlli saranno effettuati almeno annualmente attraverso richiesta di produzione di documentazione e/o sopralluoghi.

Prima dell'eventuale applicazione di qualsiasi sanzione, le inadempienze e le irregolarità riscontrate dovranno essere contestate al prestatore di servizio, che avrà la facoltà di formulare le sue osservazioni/deduzioni.

ART. 15 SISTEMI DI MONITORAGGIO DELLA QUALITA'

Il Comune intende monitorare e incentivare lo sviluppo e la diffusione di prestazioni di qualità tra i soggetti accreditati. Ai fini della verifica del mantenimento dei requisiti di accreditamento, nonché per la valutazione qualitativa delle prestazioni svolte dai soggetti accreditati, e dell'impatto dell'accREDITAMENTO interno del sistema, il Comune si doterà, anche avvalendosi di supporti esterni, di idonei strumenti di rilevazione, verifica e valutazione.

ART. 16 PENALITA'

In caso di inadempimento ovvero adempimento parziale delle prestazioni come indicato negli artt. Precedenti saranno applicate le seguenti penali:

- a) Mancata comunicazione di eventi di carattere straordinario riguardanti l'andamento del servizio € 300,00;
- b) Mancata designazione di sostituti di operatori assenti € 200,00;
- c) Mancata esposizione del logo del comune di Pavia € 100,00;
- d) Mancata informazione preventiva di iniziative a carattere di comunicazione pubblica € 100,00;
- e) Mancata effettuazione delle procedure di passaggio del/dei casi € 300,00;
- f) Ingiustificato ritardo nella rendicontazione € 50,00, per ogni giorno di ritardo;
- g) Mancata comunicazione dell'elenco del personale operante e delle sostituzioni/variazioni effettuate € 300,00.

L'applicazione delle penali dovrà essere preceduta da regolare contestazione dell'inadempienza, verso cui il soggetto accreditato avrà la facoltà di presentare le proprie controdeduzioni entro e non oltre 10 giorni dalla comunicazione della contestazione inviata dall'Amministrazione Comunale.

In caso di mancata presentazione o accoglimento delle controdeduzioni l'Amministrazione procederà all'applicazione delle sopra citate penali.

E' fatto salvo il diritto dell'Amministrazione al risarcimento dell'eventuale ulteriore danno.

ART. 17 CAUSE DI RISOLUZIONE

Il presente Patto può essere risolto, con effetto immediato, nei seguenti casi:

- a) Gravi violazioni degli obblighi previsti nel patto e nei criteri di accreditamento;
- b) Impiego di personale professionale non idoneo, non qualificato e non in possesso di regolare contratto di lavoro;
- c) Mancata attivazione di interventi richiesti;

Qualora vengano verificate le suddette gravi inadempienze o la perdita dei requisiti prescritti si procederà a formale notifica di avvio del procedimento di cancellazione dall'Elenco; il soggetto accreditato avrà tempo 10 giorni per fornire spiegazioni che, se ritenute esaustive, definiranno il procedimento dando luogo solo alle penalità indicate nel presente Patto.

ART. 18 OSSERVANZA DI LEGGI E REGOLAMENTI

Per ogni altra prescrizione non esplicitamente citata nel presente Patto si fa rinvio alle leggi e regolamenti in vigore, all'avviso Pubblico e ai provvedimenti citati in premessa che qui si intendono tutti richiamati.

ART. 19 SPESE

Tutte le eventuali spese e diritti del presente atto, inerenti e conseguenti, ivi comprese le imposte e le tasse relative fino alla sua completa esecuzione, sono a carico dell'accREDITATO.

ART. 20 TRATTAMENTO DEI DATI PERSONALI

Il Soggetto accreditato si impegna a garantire la riservatezza delle informazioni riferite a persone che fruiscono delle prestazioni oggetto della presente convenzione con particolare riguardo alle disposizioni del testo unico sulla privacy L. 196/2003.

ART. 21 SOLUZIONE DELLE CONTROVERSIE

Eventuali controversie relative al presente Patto, o comunque allo stesso anche indirettamente connesse, saranno definite dall’Autorità Giudiziaria del foro di Pavia.

ART. 22 SOTTOSCRIZIONE

Le spese e tasse (Registro, bolli, ecc.) tutte corrispondenti alla sottoscrizione del presente atto attuali e future, inerenti e consequenziali, si convengono a carico del Soggetto accreditato.

Pavia,

p. IL COMUNE DI PAVIA
Il Dirigente del Settore Servizi di Promozione
Sociale, Sanità, Cimiteri,
Dott.ssa Antonella Carena

p. il Soggetto Accreditato
Il Legale Rappresentante

.....